



<b>SCADENZE DEL MESE DI APRILE 2014</b>	
<b>Entro sabato 5 aprile</b>	<b>MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO.</b>
	<p><b>1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti.</b></p> <p>Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del <u>DPR 13 marzo 2002, n. 69</u>) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (<b>Mod. SD/2</b>).</p>
<b>Entro giovedì 10 aprile</b>	<b>SPESOMETRO</b>
	<p><b>2. Spesometro per titolari di partita iva con liquidazione mensile – dati 2013</b></p> <p>Le associazioni titolari di partita iva con liquidazione mensile sono tenute entro oggi a trasmettere in via telematica le informazioni relative alle operazioni attive e passive inerenti la sfera commerciale dell'attività dell'ente effettuate nel 2013. Con riferimento ai costi, è necessario indicare anche quelli di natura promiscua, ossia relativi sia alla sfera istituzionale che alla sfera commerciale del sodalizio</p>
<b>Entro martedì 15 aprile</b>	<b>TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398</b>
	<p><b>3. Compilazione registro IVA minori.</b></p> <p>Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.</p>
<b>Entro mercoledì 16 aprile</b>	<b>DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI</b>
	<p><b>4. Versamento ritenute fiscali su premi e compensi sportivi.</b></p> <p>Entro oggi devono essere versate, tramite il consueto modello F24, le ritenute effettuate su rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi per prestazioni sportive dilettantistiche eccedenti la quota annua di esenzione pari a Euro 7.500,00 e pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente.</p>
	<p><b>5. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni occasionali coordinate e collaborazione coordinate e continuative.</b></p> <p>Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione occasionale coordinata nel mese precedente (<i>codice tributo 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</i>).</p>
	<p><b>6. Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo.</b></p> <p>Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale non coordinata (<i>codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e</i></p>

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO CON ANCHE CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI  
IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA





	<p><i>professioni).</i></p> <p><b>7. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati.</b></p> <p>Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi (non di natura sportiva) e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (<i>codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).</i></p> <p><b>8. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati a collaboratori autonomi (collaborazioni occasionali, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazione coordinate e continuative e associati in partecipazione con apporto di lavoro).</b></p> <p>Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali coordinati, associati in partecipazione con apporto di lavoro e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.</p> <p><b>9. Versamento dei contributi ENPALS</b></p> <p>Scade oggi il termine di versamento dei contributi ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente. Il codice tributo con cui versare, tramite modello F24, questo contributo è il CCSP per sportivi professionisti e CCLS per i lavoratori dello spettacolo.</p>
<p><b>Entro mercoledì 16 aprile</b></p>	<p><b>TRIBUTI</b></p> <p><b>10. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto.</b></p> <p>Per le associazioni con esercizio sociale concluso il <b>31 ottobre 2013</b> oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2012/2013, e del 1°acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2013/2014.</p> <p><b>11. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite.</b></p> <p>Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo <u>non gratuito</u>, devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: <i>le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti</i>).</p> <p><b>MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE</b></p> <p><b>12. Ravvedimento</b></p> <p>Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (<i>o effettuati in misura insufficiente</i>) entro il termine ultimo del 17 marzo 2014, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla maggiorazione degli interessi legali pari al 2,5% (<i>su base annua, da calcolare giorno per giorno</i>) e della sanzione pari al 3%. Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata pari al 3,75%, fermo restando gli altri obblighi.</p>



<p><b>Entro lunedì 21 aprile (il 20 cade di domenica)</b></p>	<p><b>SPESOMETRO</b></p> <p><b>13. Spesometro per titolari di partita iva con liquidazione trimestrale – dati 2013</b></p> <p>Le associazioni titolari di partita iva con liquidazione trimestrale sono tenute entro oggi a trasmettere in via telematica le informazioni relative alle operazioni attive e passive inerenti la sfera commerciale dell'attività dell'ente effettuate nel 2013. Con riferimento ai costi, è necessario indicare anche quelli di natura promiscua, ossia relativi sia alla sfera istituzionale che alla sfera commerciale del sodalizio</p>
<p><b>Entro giovedì 25 aprile</b></p>	<p><b>ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE</b></p> <p><b>14. Modello Intra 1 e 2: comunicazione mensile (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)</b></p> <p>Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi) e/o INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni inerenti le attività commerciali e servizi ricevuti). La comunicazione mensile riguarda le operazioni del mese di marzo.</p> <p><b>15. Modello Intra 1 e 2: comunicazione trimestrale</b></p> <p>Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi) e/o INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni inerenti le attività commerciali e servizi ricevuti). La comunicazione trimestrale riguarda le operazioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo.</p>
<p><b>Entro martedì 30 aprile</b></p>	<p><b>DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI.</b></p> <p><b>16. Invio Modello EMens all'INPS.</b></p> <p>Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (<i>collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenute a versare i contributi Inps, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l'associante non sia iscritto ad albi o registri</i>) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello EMens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.</p> <p><b>DICHIARAZIONI.</b></p> <p><b>17. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP).</b></p> <p>Le associazioni con esercizio concluso al 31/07/2013 devono effettuare entro oggi la presentazione delle dichiarazioni in via telematica.</p> <p><b>18. Comunicazione black list trimestrale.</b></p> <p>Le associazioni effettuano entro oggi la comunicazione black list trimestrale, relativamente alle operazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo nel caso in cui l'ammontare totale di dette operazioni non sia superiore ad euro 50.000 e con riferimento alle operazioni di valore</p>

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO CON ANCHE IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI





	<p>superiore ad € 500,00 (semplificazione introdotta dall'art.2, comma 8, del Decreto legge 02/03/2012 n.16).</p> <p><b>19. Comunicazione black list mensile.</b></p> <p>Le associazioni titolari di partita IVA se effettuano (come soggetti attivi o passivi) cessioni di beni e/o prestazioni di servizi con operatori residenti in Paesi che godono di una fiscalità privilegiata e sono conseguentemente inseriti nella c.d. black list, devono, entro oggi, comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a queste operazioni <u>se riconducibili alle proprie attività di natura commerciale</u> (in tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 21 ottobre 2010 n.53). La comunicazione riguarda le operazioni del mese di marzo se gli importi relativi alle singole categorie di operazioni (cessione di beni oppure prestazioni di servizi) sono superiori a € 50.000.</p>
	<p><b>IMPOSTE E TARIFFE.</b></p>
	<p><b>20. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap.</b></p> <p>Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/05/2013 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2013/20134</p>
	<p><b>BILANCI</b></p>
	<p><b>21. Approvazione bilancio per le associazioni con esercizio solare (1 gennaio – 31 dicembre).</b></p> <p>Gli enti associativi con esercizio solare sono tenuti, entro oggi <b>ma salvo termine più breve indicato in statuto</b>, a far approvare all'Assemblea dei soci il rendiconto economico-finanziario o bilancio, redatto secondo le indicazioni contenute nello statuto associativo, accompagnato da una relazione illustrativa delle attività svolte. L'approvazione del bilancio dovrà risultare da apposito verbale assembleare. Si consiglia di riportare in detto verbale le firme dei soci presenti, anche sotto forma di allegato.</p>
	<p><b>22. Approvazione rendiconto attività di raccolta fondi per le associazioni con esercizio solare.</b></p> <p>Gli enti associativi con esercizio solare sono tenuti, entro oggi, a far approvare all'Assemblea dei soci un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione.</p>
	<p><b>COMUNICAZIONI RELATIVE A DETERMINATE TIPOLOGIE DI COLLABORATORI</b></p>
	<p><b>23. Quando in associazione operano medici e paramedici: gli adempimenti connessi.</b></p> <p>Entro oggi le associazioni che si configurano come strutture private sanitarie, sono tenute a comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2013 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo (è il caso in cui l'associazione non si comporta come sostituto di imposta in quanto gli operatori effettuano direttamente la prestazione nei confronti degli utenti).</p>